


Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Aspetto del Territorio ed Enti Locali

P.d.L. "ORDINAMENTO DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI DELLA PUGLIA NEL CON-
TESTO DEL SISTEMA PORTUALE DELLA REGIONE PUGLIA"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 26 novembre 1981, ha espresso,
a maggioranza dei voti dei presenti, parere favorevole al provve-
dimento in oggetto specificato.

7ª COMMISSIONE CONSILIARE
A P P V O 1/E
Prot. N° 271 del 28-11-81

IL PRESIDENTE
(Dr. Vincenzo Binetti)



I.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Lavori Pubblici
Urbanistica e Trasporti

PROPOSTA DI LEGGE

"ORDINAMENTO DEI PORTI E DEGLI APPRODI TURISTICI NEL CONTESTO DEL SISTEMA
PORTUALE DELLA REGIONE PUGLIA".

Titolo e testo modificato della p.d.l. "Ordinamento dei porti e degli appro-
di turistici della Puglia", d'iniziativa del Consigliere Ing. Emanuele Capozza.

Approvata nella seduta del 9 Ottobre 1981.

Relatore: EMANUELE CAPOZZA

1.

p.d.l. "Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia".

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la proposta di legge che viene presentata al Vostro esame concerne l'ordinamento dei porti e degli approdi turistici in Puglia ed ha lo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio-economico del territorio in relazione alle esigenze della nautica da diporto e delle attività produttive.

Lo strumento che si prevede per conseguire queste finalità consiste in un Piano di Coordinamento per la realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e lacuali.

Detto piano predisposto dalla Giunta Regionale sarà approvato dal Consiglio Regionale.

Nella stesura della proposta di legge si è tenuta presente la legislazione nazionale ed in particolare la legge 11.2.1971 n. 50 e legge 6.3.1976 n. 51 per gli aspetti relativi all'esercizio dell'attività nautica di diporto e al T.U. 2.IV. 1885 n. 3095 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 settembre 1904 n. 713 oltre all'art. 38 del Codice della Navigazione e l'art. 822 del Codice Civile per quanto attiene alle infrastrutture della navigazione .

Come è noto, ai sensi del T.U. i porti sono classificati in due categorie:

la I categoria relativa ad approdi che interessano la sicurezza della navigazione e servono a rifugio o alla difesa militare (se militari), mentre la II categoria è relativa ai porti ed approdi che servono precipuamente al commercio.

La normativa statale, pertanto, prende in considerazione le due esigenze fondamentali della sicurezza della navigazione e la promozione commerciale.

Dal 1885 nessuna norma, relativa ai porti minori, viene introdotta nel nostro ordinamento se non con la legge di delega 16.5.70 n. 281 e con il D.P.R. n. 8/1972 che delega alle Regioni le funzioni relative alle opere concernenti i porti di II categoria dalla II classe in poi.

Il quadro delle deleghe appare ancora piuttosto confuso in questa materia sino alla legge n. 382 del 22 luglio 1975 con cui il Governo centrale viene delegato ad emanare decreti diretti a completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative per settori organici e nel rispetto della programmazione nazionale.

Il decreto 616 del 24.7.77 con l'art. 59 e l'art. 97 e la successiva giurisprudenza, hanno stabilito che pur restando i porti e gli approdi turistici beni demaniali e pertanto gestiti dallo Stato attraverso l'ordinario sistema concessorio di cui al Codice di Navigazione ed al Regolamento di navigazione marittima, la programmazione e la realizzazione delle opere e degli impianti portuali resta di competenza regionale, mentre alle autorità locali resta attribuita la concessione di edificazione.

Alle Regioni compete anche la classificazione dei porti ed approdi turistici, ferma la competenza statale sulla classificazione dei porti per quanto riguarda la I categoria e la II categoria I classe.

Di tutto questo, si è tenuto conto nella presente proposta.

Essa si compone di 13 articoli, di cui il primo stabilisce le finalità che, come detto, si realizzano attraverso un Piano di Coordinamento; l'art. 2 stabilisce che il Piano di Coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ciascun porto e progetti di massima per ciascun approdo; l'art. 3 suddivide le strutture in porti turistici ed approdi in relazione alle infra-

strutture che il Piano intenda prevedere, mentre si prevedono anche sezioni turistiche all'interno di strutture già esistenti con fini commerciali.

L'art. 4 delimita le competenze statali e regionali.

L'art. 5 prevede una Commissione tecnica per l'esame della materia che comporta anche, per le ragioni esposte precedentemente, confini di competenza tra organi Regionali e Statali.

L'art. 6 sancisce, come del resto previsto dal nostro Statuto, la competenza della Giunta alla predisposizione del piano e le competenze del Consiglio Regionale all'approvazione.

L'art. 7 stabilisce le procedure e le prescrizioni per l'approvazione dei piani regolatori di attuazione, mentre l'art. 8 disciplina il potere concessorio per quanto di competenza regionale.

Gli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 sono relativi alle norme di finanziamento per le opere ed alla copertura finanziaria, mentre l'art. 13 contiene norme transitorie che disciplinano la costruzione, qualificazione e ristrutturazione di porti fino all'entrata in vigore del Piano di Coordinamento.

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, con la presente proposta di legge che la VII Commissione ha licenziato all'unanimità, si introduce un sistema articolato di autogoverno del territorio, nel senso che attraverso il piano regionale di coordinamento si evitano singoli porti ed approdi turistici con interventi a pioggia e si dà corpo alle prescrizioni di cui al D.P.R. 8/1972 e 616/77 che attribuisce alle Regioni il governo del territorio in conformità agli interessi della collettività dislocata nel territorio regionale, ma sempre in un contesto socio-economico interregionale e nazionale.

Ottobre 1981

Emanuele Capozza

TESTO PRESENTATO

PROPOSTA DI LEGGE del Consigliere CAPOZZA ing. Emanuele -

" Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia ".

Art. I

La Regione Puglia allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio economico del territorio ed in relazione delle particolari esigenze della pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle attività produttive, predispone un Piano di Coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi turistici, marittimi e lacuali nella Regione.

TESTO APPROVATO 7^a COMMISSIONE

P.D.L. " Ordinamento dei porti e degli approdi turistici della Puglia nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia ".

Art. I

La legge sull'"Ordinamento dei porti e degli approdi turistici nel contesto del sistema portuale della Regione Puglia" tende a disciplinare, in riferimento alla programmazione e pianificazione dell'intero sistema portuale della Regione, gli insediamenti e i finanziamenti di porti ed approdi turistici.

La Regione Puglia, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente ed allo scopo di promuovere ed integrare lo sviluppo socio-economico del territorio in relazione delle particolari esigenze di pesca, della nautica da diporto, del turismo e delle altre attività produttive, nonché allo scopo di assicurare la coordinata realizzazione degli interventi in materia portuale sul proprio territorio, predispone un Piano di Coordinamento per la classificazione, realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e lacuali nella stessa regione, fatte salve le competenze statali in materia.

Il Piano di Coordinamento deve tener conto delle classificazioni di cui al testo unico del 16.7.1884 n. 2518 e successive modifiche, integrate dalle previsioni dei porti ed approdi turistici.

(testo presentato)

5

Art. 2

Il piano regionale di coordinamento contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi turistici esistenti, da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.

Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi riguardo alla loro capacità, ricettività, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, con riferimento alla classificazione di competenza regionale e facendo salve le classificazioni decretate da Autorità nazionali ai fini militari o mercantili.

Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi.

Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti turistici e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli.

Non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel piano di cui all'art. I.

La realizzazione delle opere è comunque soggetta alle norme di cui alla legge 28.I.77 n. 10 e della legge Regionale n. 56 del 31.5.80.

(testo approvato VII Commissione)

Art. 2

Il piano regionale di coordinamento deve contenere l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi esistenti da ristrutturare e da costruire, nel periodo di validità fissato dal piano stesso.

Il piano indica la destinazione ed i ruoli dei singoli porti ed approdi, riguardo alla loro capacità ricettiva, al loro sviluppo, alle loro caratteristiche, alla ricettività e sviluppo del territorio di riferimento.

Il piano indica altresì la classificazione dei porti, fatte salve le leggi vigenti.

Con il piano sono stabilite le direttive relative ai tipi di opere, di attrezzature e di servizi da realizzare nei porti e negli approdi, in armonia con gli indirizzi programmatici e territoriali rivenienti da leggi e piani nazionali e regionali.

Il piano regionale di coordinamento si attua attraverso piani regolatori per ognuno dei porti e progetti di massima per i singoli approdi.

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono approvati ai sensi dei successivi articoli, fatte salve le disposizioni statali in materia.

Non possono essere realizzati porti ed approdi che non siano inseriti nel piano di cui all'art. I, fatte salve le competenze statali in materia.

Il Piano Regionale di Coordinamento è soggetto alle norme di cui al Titolo II Cap. I della l.r. n. 56 del 31.5.80.

La realizzazione delle opere previste da detto piano è soggetta alle norme di cui alla legge statale 28.I.77 n. 10 e della legge regionale n. 56 del 31.5.80.

(testo presentato)

Art. 3.

Sono da classificare come porti turistici ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché le infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

I porti commerciali marittimi potranno comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.

Art. 4.

I porti e gli approdi turistici realizzati o da realizzare sui beni demaniali dello Stato, della Regione, o dei Comuni sono soggetti alla vigente normativa.

Restano ferme le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale.

Le opere sono assoggettate al regime concessorio previsto dalla vigente legislazione.

Le opere previste nei piani regolatori dei porti ed inserite nel piano di cui al precedente art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità.

(testo approvato-VII Commissione)

Art. 3.

Sono da classificare come porti turistici, ai fini della presente legge, quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonché di infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Sono da classificare come approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente.

Le ulteriori classificazioni portuali sono quelle indicate dal Testo Unico 16.7.1884 n. 2518 e successive modifiche, con la specificazione che si intende per approdo marittimo l'insieme di opere e di impianti idonei a consentire l'ormeggio e sprovviste parzialmente o totalmente delle difese di mare e dei servizi e delle infrastrutture necessarie al soddisfacimento degli utenti.

I porti marittimi possono comprendere sezioni specializzate per la pesca e il turismo.

Art. 4

I porti e gli approdi realizzati o da realizzare sui beni demaniali, sono soggetti alle norme fissate dalla presente legge, fatte salve le disposizioni statali in materia e le competenze statali in ordine alla navigazione marittima, alla sicurezza nazionale, alla polizia doganale.

~~Le opere portuali sono assoggettate al regime concessorio richiesto dalla vigente legislazione.~~

Con il provvedimento di approvazione, le opere previste nei piani regolatori dei porti o nei progetti di massima degli approdi, inserite nel Piano Regionale di Coordinamento di cui al precedente Art. I, sono dichiarate di pubblica utilità.

(testo presentato)

Art. 5

Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento è istituita una Commissione Tecnica dei porti così costituita:

- dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, che lo presiede;
- dall'Assessore ai Trasporti;
- dall'Assessore ai LL.PP.;
- dall'Assessore al Turismo;
- dall'Assessore all'Urbanistica;
- dall'Ingegnere Capo Genio Civile Opere Marittime;
- dal Comandante delle Capitanerie di Porto;
- dal Presidente della Commissione LL.PP..

Ogni componente può delegare un suo rappresentante.

La Commissione che deve essere convocata con almeno 5 giorni di anticipo, avendo compiti consultivi anche se obbligatori, opera senza vincoli di numero legale e delibera i propri pareri in base ad un proprio regolamento.

Art. 6

Il Piano Regionale di Coordinamento di cui all'art. I è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta su relazione del Presidente, e sentita la Commissione Tecnica dei porti di cui al precedente articolo.

7

(testo approvato VII Commissione)

Art. 5

Al fine di acquisire ed elaborare gli elementi necessari per la formazione del piano regionale di coordinamento di cui all'art. I è istituita una Commissione Tecnica dei porti così costituita:

- dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Coordinatore dell'Assessorato Regionale ai Trasporti;
- dal Coordinatore dell'Assessorato Regionale ai LL.PP.;
- dal Coordinatore dell'Assessorato Regionale al Turismo;
- dal Coordinatore dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- dal Coordinatore dell'Assessorato Regionale alla Programmazione;
- dall'Ingegnere Capo del Genio Civile per le Opere Marittime;
- dal Direttore Marittimo sovrintendente alle Capitanerie di Porto della Regione;
- - dal Coordinatore della Commissione Consiliare Regionale ^{4?} ai LL.PP. ed Urbanistica.

Ogni componente può delegare un suo rappresentante.

La Commissione deve essere convocata con almeno 5 giorni di anticipo.

La stessa, avendo compiti consultivi, anche se obbligatori, opera senza vincoli di numero legale e delibera i propri pareri in base ad un proprio regolamento.

Art. 6

Il Piano Regionale di Coordinamento di cui all'art. I è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e sentita la Commissione Tecnica dei porti di cui al precedente articolo, con le procedure e nel rispetto di quanto fissato dal Titolo II Cap. I della l.r. n. 56 del 31.5.1980.

(testo presentato)

Art. 7

I piani regolatori dei porti turistici e i progetti di massima degli approdi turistici, che saranno adottati dai Comuni interessati, debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi, nonché di una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e di uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I suddetti piani regolatori e i progetti di massima redatti in conformità del comma precedente sono esaminati dalla Commissione di cui all'art. 5 e approvati dalla Giunta con l'atto di approvazione del piano di cui all'art. 2.

Art. 8

I richiedenti la concessione dei beni di cui all'art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme le norme di cui all'art. 37, I° co.cod.nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi o da espletarsi sui beni domandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi approvati dalla Giunta Regionale.

(testo approvato VII Commissione)

Art. 7

I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi debbono essere corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per la realizzazione delle opere (ivi compresi gli impianti e le attrezzature necessarie per l'attuazione dei piani e progetti stessi) nonché da una dettagliata relazione geologica dell'area interessata e da uno studio sull'andamento delle correnti marine interessanti il paraggio.

I piani e progetti di cui al comma precedente, da adottarsi da parte del Consiglio Comunale anche ai fini urbanistici, dovranno inoltre essere corredati da apposita documentazione tecnica attestante l'inserimento dell'opera nel contesto territoriale di riferimento, alla luce delle caratteristiche, della ricettività e dello sviluppo propri della zona di influenza del porto o dell'approdo.

I suddetti piani regolatori ed i progetti di massima degli approdi, redatti in conformità delle precedenti disposizioni, sono esaminati dalla Commissione di cui all'art. 5 al fine di verificarne la rispondenza al piano regionale di coordinamento e sono approvati dalla Giunta Regionale, con le ulteriori modalità fissate dalla legislazione vigente e nel rispetto delle norme e previsioni del piano regionale di coordinamento di cui all'art. I della presente legge.

Art. 8

In caso di regime concessorio, i richiedenti la concessione di cui all'art. 4, siano essi soggetti pubblici o privati, ferme restando le norme di cui all'art. 37, I° co.cod.nav., dovranno effettuare la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e dei servizi, rispettivamente da eseguirsi e da espletarsi sui beni domandati in concessione, in conformità dei piani regolatori dei porti o dei progetti di massima degli approdi della Giunta Regionale.

I Comuni qualora divengano concessionari dei beni di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio Regionale.

Art. 9

La Regione ai fini della realizzazione, ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, che, per il biennio 1980-81, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura massima del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere, e per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio.

Qualora gli enti locali interessati non siano in grado di far fronte alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente la Regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli enti stessi.

Art. 10

Il Consiglio Regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta Regionale, il programma di finanziamento, di cui al precedente articolo.

I Comuni, qualora divengono concessionari nei modi di cui all'art. 4 e realizzino le opere relative ai porti ed approdi turistici, possono, previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente, affidare la gestione dei porti e degli approdi turistici a privati sulla base di convenzione tipo approvata dal Consiglio Regionale.

Art. 9

La Regione, ai fini della realizzazione^e ristrutturazione dei porti e degli approdi turistici, può concedere contributi finanziari a favore degli enti locali interessati, contributi che, per il biennio 1981-82, potranno essere concessi in conto capitale fino alla misura del 70% della spesa necessaria per la realizzazione di tali opere, e per gli anni successivi, saranno erogati tramite la istituzione di un fondo di rotazione, previsto con la legge regionale di approvazione del bilancio.

Qualora gli enti locali interessati non sono in grado di far fronte alla differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile per dette opere ed il contributo di cui al comma precedente, la Regione può concedere il finanziamento per l'intero importo della spesa, salvo recupero del 30% a carico degli enti stessi.

Art. 10

Il Consiglio Regionale, sulla base degli stanziamenti previsti nella legge regionale di bilancio, approva, su proposta della Giunta Regionale, ed in conformità al piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1, il programma di finanziamento di cui al precedente articolo.

(testo presentato)

Art. 11.

La erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 80-81, verrà disposta dalla Giunta Regionale sulla base dell'avvenuta approvazione da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all'articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Art. 12.

Alla spesa di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, prevista in L..... per l'anno 1980, è fatto fronte con le disponibilità di cui al Cap..... del bilancio del corrente esercizio che viene modificato, nella descrizione, come segue: "Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti e approdi turistici".

La spesa per gli anni successivi sarà determinata con la legge di bilancio.

10

(testo approvato VII Commissione)

Art. 11

La erogazione dei contributi in conto capitale per il periodo 81-82 verrà disposta dalla Giunta Regionale nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 13 e sulla base dell'avvenuta approvazione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo relativo alle opere previste nel programma di cui all'articolo precedente e, per la parte di finanziamento eccedente la misura del 70%, subordinatamente alla formale assunzione dell'onere di rimborso da parte degli enti stessi.

Art. 12.

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge si provvede come segue:

- per L. 200.000.000 relativi allo studio ed alla redazione del Piano di coordinamento, da imputare sul Cap. 00138 del Bilancio 1981, disponibile;
- per la realizzazione delle opere, su apposito capitolo da istituire sul Bilancio 1982 e successivi così denominato: "Fondo per interventi straordinari nei porti di competenza della Regione, compresi i porti ed approdi turistici", il cui onere trova copertura nel Bilancio pluriennale 1981-82 approvato con L.R. n. 33 del 23.6.81.

(testo presentato)

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del Piano di coordinamento dei porti ed approdi turistici la costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di tali porti ed approdi, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del Consiglio Regionale.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

11

(testo approvato VII Commissione)

Art. 13.

Fino all'entrata in vigore del piano regionale di coordinamento di cui all'art. 1, la costruzione, ristrutturazione e riqualificazione dei porti ed approdi nel sistema portuale della Regione Puglia, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo, esclusivamente, previa approvazione da parte del Consiglio Regionale, fatte salve le competenze statali in materia e sentiti i pareri degli Uffici e Comitati regionali competenti, nonché della Commissione tecnica di cui all'art. 5 della presente legge.

~~La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.~~

~~E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.~~